



Al Capo Divisione Risorse
Dott. Antonio Dorrello
div.risorse@agenziaentrate.it

Alla Direttrice Centrale Risorse Umane
Dott.ssa Laura Carreggi
dc.risorseumane@agenziaentrate.it

OGGETTO: tempistica valutazione istanze legge 104.

Gentili Direttori,

l'art. 33 comma 5 della legge 104/92, al fine di facilitare l'assistenza ad un portatore di handicap disabile, prevede che il lavoratore dipendente che assiste il disabile in condizione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Siamo a conoscenza che la Direzione Centrale RU esamina, soltanto **con cadenza semestrale**, le istanze di trasferimento della sede di lavoro presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori che si occupano dell'assistenza ad un disabile e che spesso già usufruiscono dei permessi di lavoro speciali.

Se è vero, come è vero, che le istanze di avvicinamento al domicilio del disabile vengono presentate in funzione della tutela del disabile, è pur vero che lo stesso **ha necessità di essere accudito ed assistito nell'immediatezza**, e soprattutto senza che trascorra troppo tempo dal momento di presentazione dell'istanza.

Per quanto sopra evidenziato, riteniamo non corretta una disamina di dette istanze con cadenza semestrale, chiediamo invece che le stesse vengano esaminate con celerità nell'interesse primario del disabile ad essere accudito e anche delle lavoratrici e dei lavoratori che si vedrebbero così riconosciuto il diritto a svolgere la propria attività lavorativa nella sede più vicina al proprio familiare da assistere.

In attesa di un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Roma, 1/12/2022

Il Coordinatore Nazionale

Walter De Caro